

Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2014, n. 1-156

**Integrazione D.G.R. n. 40-1113 del 30/11/2010 e D.G.R. n. 2-2909 del 28/11/2011 di individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale.**

A relazione del Presidente Chiamparino:

Premesso che:

la legge 18 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ha disciplinato all'articolo 2 i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;

la legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) ha apportato modifiche alla legge n. 241/1990 stabilendo una riduzione dei termini di conclusione del procedimento amministrativo.

Atteso che l' articolo 2 della legge n. 241/1990 così come da ultimo modificata:

- prevede, al comma 2, il termine di trenta giorni come termine ordinario di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli Enti pubblici nazionali, nel caso in cui non vi siano differenti previsioni ad opera di disposizioni di legge oppure di provvedimenti adottati con le formalità previste ai commi 3 e 4 del medesimo articolo;
- prevede, al comma 3, che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri siano individuati termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali mentre gli enti pubblici nazionali possono stabilire termini non superiori a novanta giorni entro i quali concludere i procedimenti di propria competenza, secondo i propri ordinamenti;
- consente, al comma 4, di fissare termini superiori ai novanta giorni, ma inferiori ai centottanta, esclusivamente nei casi in cui emergano profili di sostenibilità dell'organizzazione amministrativa, di contemperamento degli interessi pubblici tutelati, nonché valutazioni eccezionali sulla complessità del procedimento.

Visto che:

l'articolo 10 della legge n. 69/2009 ha introdotto il comma 2 bis all'articolo 29 della legge n. 241/1990;

il comma 2 bis dell'art. 29 della legge n. 241/1990 individua come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, gli obblighi per la Pubblica amministrazione di:

- garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo;
- individuare un responsabile;
- concludere il procedimento entro il termine prefissato;
- assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa;

- fissare la durata massima dei procedimenti.

Considerato che:

- l'art. 7, comma 3, della legge n. 69/2009 dispone che le Regioni e gli Enti locali debbano adeguarsi a quanto previsto dai citati commi 3 e 4 dell' art. 2 della legge n. 241/1990:

- con Circolare protocollo 3503/DB0502 del 24/02/2010 avente ad oggetto: "Prime indicazioni sulle recenti modifiche apportate alla legge 7 agosto 1990, n. 241 relativamente ai termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. Criteri per il censimento", a cura del Nucleo per la semplificazione, è stato disposto il censimento dei procedimenti regionali al fine di adeguare i termini di conclusione alle disposizioni della novellata legge n. 241/1990.

Viste le D.G.R. n. 40-1113 del 30.11.2010 e D.G.R. n. 2-2909 del 28.11.2011, con le quali, a seguito del censimento suddetto, sono state individuate, nell'ambito della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, le tipologie di procedimento i cui termini di conclusione sono previsti sino ad un massimo di 90 giorni (Allegato A della D.G.R.) e tra i 90 e i 180 giorni (Allegato B della D.G.R.).

Vista la nota del Nucleo per la semplificazione con la quale le Direzioni sono state invitate ad integrare e/o modificare, ove necessario, le proprie deliberazioni, in previsione della stesura di un provvedimento ricognitivo complessivo, attualmente in corso.

Dato atto della necessità, per le D.G.R. di cui all'oggetto, di un'integrazione rispettivamente nell'Allegato A e nell'Allegato B.

Considerata che si evidenzia quale ragione giustificatrice del termine del procedimento integrato nell'allegato B) (Procedimenti i cui termini di conclusione sono previsti fino ad un massimo di 180 giorni), la complessità del procedimento derivante dalla sua articolazione, dalla periodicità degli avvisi, dalla numerosità delle candidature nonché dall'esigenza delle verifiche tecnico-amministrative funzionali alla sostenibilità delle scelte discrezionali in sede di nomina.

Ritenuto pertanto di individuare in 180 giorni il termine massimo di conclusione del procedimento decorrente dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Saranno osservati gli obblighi previsti dal D.Lgs n. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa.

Quando sopra premesso e considerato;

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

*delibera*

- di integrare per le motivazioni espresse in premessa, l'Allegato A della D.G.R. n. 2-2909 del 28.11.2011 "procedimenti i cui termini di conclusione sono previsti fino ad un massimo di 90 giorni", con la scheda contenuta nell'allegato A del presente provvedimento;

- di integrare per le motivazioni espresse in premessa, l'Allegato B “ della D.G.R n. 40-1113 del 30.11.2010 “procedimenti i cui termini di conclusione sono previsti tra 90 e 180 giorni”, con la scheda contenuta nell'allegato B del presente provvedimento;
- entrambi facenti parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Allegato A)

**DIREZIONE GABINETTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE  
PROCEDIMENTI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO PREVISTI FINO AD UN MASSIMO DI 90 GIORNI**

<b>Num. Proc.</b>	<b>TIPO DI PROCEDIMENTO</b>	<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>	<b>TERMINI DI CONCLUSIONE</b>
12	Legge Regionale n. 11/2000 “Interventi regionali in materia di usura” e D.G.R. 68-9698 del 16.06.2003	Direttore del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale	90 giorni dal termine di scadenza della domanda prevista dal D.G.R. 68-9698 DEL 16.06.2003 (30/04/di ogni anno)

Allegato B)

**DIREZIONE GABINETTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE  
PROCEDIMENTI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO PREVISTI TRA 90 E 180 GIORNI**

<b>Num. Proc.</b>	<b>TIPO DI PROCEDIMENTO</b>	<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>	<b>TERMINE DI CONCLUSIONE</b>
9	Avviso pubblico per acquisizione candidature per le nomine ex comma 2 dell'art. 2 della L.R. n. 39/95	Direttore del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale	180 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande fissato dall'avviso